

NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Si esaminano gli aspetti principali della disciplina relativa al nuovo assegno unico universale

Informativa n. 16/2022

Riferimenti normativi D. Lgs. n. 230/2021



Il D. Lgs. n. 230/2021 ha abrogato:

- le detrazioni IRPEF per figli a carico minori di 21 anni;
- il "Premio alla nascita o per l'adozione del minore", il c.d. "Bonus bebè" e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico.

sostituendole con il c.d. "assegno unico universale".

Nella presente Informativa vengono analizzati i tratti salienti della nuova misura agevolativa.

L'assegno spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori ed in particolare:

- non occupati;
- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- pensionati.

L'assegno è riconosciuto:

- per ogni figlio minore a carico e per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età per il quale ricorrano specifiche condizioni¹;
- per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

L'assegno viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata superiore ai sei mesi;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia per la durata del beneficio;
4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'importo dell'assegno è variabile in base alla situazione economica dell'intero nucleo familiare come determinata dall'ISEE.

L'assegno unico spetta, secondo gli importi minimi, anche ai nuclei famigliari che abbiano un ISEE superiore al massimale, sia che non lo producano entro il 30/06 di ogni anno.

Figli minorenni

Viene riconosciuto un importo pari a **175 euro mensili** per ciascun figlio minorenni:

- in misura piena per un ISEE pari o inferiore a euro 15.000;
- ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella tabella allegata ([clicca qui](#)) fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

¹ Deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale.

Figli maggiorenni

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo spettante è pari a **85 euro mensili** e viene riconosciuto:

- in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella tabella allegata ([clicca qui](#)) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in caso di ISEE pari a 40.000 euro.

L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo e non è soggetto a IRPEF.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno è annuale può essere presentata dal primo gennaio di ciascun anno (a partire dall'1/01/2022) tramite:

- l'apposita procedura disponibile sul sito dell'INPS - <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico> con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde;
- tramite enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda per beneficiare dell'assegno:

- deve essere presentata una volta sola per ogni anno;
- riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite (con decorrenza dal settimo mese di g che dovessero verificarsi in corso d'anno);
- deve essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore nell'interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Invitiamo tutti coloro che hanno figli a carico minori di 21 anni a presentare la domanda al fine di non perdere questa agevolazione che, come detto, sostituisce le detrazioni fiscali dei figli che erano usufruite con la dichiarazione dei redditi.

Cordiali saluti.